



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE  
STRATEGICO REGIONALE

**Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1558 - Data adozione: 04/02/2021**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto del parco eolico "Vento di Luce" della potenza di 29,4 MW, composto da 7 aerogeneratori ubicati nei comuni di Chianni e Santa Luce (PI) e da opere elettriche di connessione ubicate anche nel comune di Casciana Terme - Lari (PI).  
Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (FERA) S.r.l. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/02/2021

Numero interno di proposta: 2021AD001878

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Viste la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il D.M. 8.3.2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC);

Visto l'allegato 1B del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con DCR n.37 del 27/3/2015 *“Norme comuni energie rinnovabili – impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”*;

Visti l'art.103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art.37 del D.L. 23/2020, in materia di differimento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l'emergenza epidemiologica coronavirus;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Ricordato che con DGR n. 275 del 8.3.2010 fu deciso di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 79/1998, pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto *“Parco Eolico Poggio Ceraso e Il Macchione”*, nei Comuni di Casciana Terme (PI), Santa Luce (PI) e Lajatico (PI). Con d.g.r. n.702 del 8.8.2014 fu deciso di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di modifica al parco *“Poggio Ceraso e il Macchione”* denominato *“Poggio alla Nebbia”*, nei Comuni di Chianni, Santa Luce e Casciana Terme-Lari. Il parco eolico di cui al presente capoverso, interessante la medesima area vasta del progetto in oggetto, non è mai stato realizzato e i suddetti due provvedimenti di VIA hanno perso efficacia con il decorrere del tempo;

Premesso che:

in data 23/03/2020 (prot. n. 0114560), il proponente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (sede legale: Piazza Cavour 7, Milano; partita IVA: 13393960151) ha depositato, presso il Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) della Regione Toscana, una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di un nuovo parco eolico denominato "Vento di Luce" della potenza di 29,4 MW ubicato nei comuni di Chianni e Santa Luce (PI) e comprensivo di opere elettriche di connessione ubicate anche nel comune di Casciana Terme – Lari (PI);

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), con riferimento alla istanza presentata;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019 allegato A;

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

il progetto riguarda l'installazione di 7 aerogeneratori di potenza nominale massima di 4,20 MW, altezza al mozzo di 99 m, e rotore di diametro 138 m, per una altezza totale di 168 m. E' previsto il collegamento elettrico tramite cavidotto interrato in media tensione (MT) fino alla sottostazione elettrica esistente (SSE), ubicata in loc. Collemontanino, nel Comune di Casciana Terme-Lari (PI), che verrà ampliata. Dei 7 aerogeneratori 3 saranno posti nel Comune di Santa Luce e 4 nel Comune di Chianni. Il progetto non ricade all'interno di Aree naturali protette né di Siti della rete Natura 2000;

il progetto rientra quindi tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.d), alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

il Settore VIA, con nota del 25.3.2020, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

in data 25/3/2020, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana un avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza; sono pervenute n.2 osservazioni da parte del pubblico;

sono pervenuti i contributi dei Comuni di Chianni, Santa Luce, Casciana Terme-Lari, Crespina-Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di per le provincie di Pisa e Livorno, dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, Acque S.p.A., ASA Servizi Ambientali S.p.A., Azienda USL Toscana Nord-Ovest, di ARPAT, dei Settori regionali: Sismica, Genio Civile Valdarno Inferiore, Forestazione Usi Civici Agroambiente, Tutela della Natura e del Mare, Servizi pubblici locali energia e inquinamenti, e Tutela riqualificazione valorizzazione del paesaggio;

tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti e delle osservazioni presentate il Settore VIA ha richiesto con nota prot. 0244859 del 14/07/2020 integrazioni e chiarimenti al proponente;

in data 24/11/2020 il proponente ha provveduto a presentare la documentazione richiesta nonché le controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione;

con nota prot. 0412206 del 25/11/2020 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla suddetta documentazione;

sono pervenuti i contributi dei Comuni di Casciana Terme-Lari, Crespina-Lorenzana, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di per le provincie di Pisa e Livorno, di ARPAT, dei Settori regionali: Genio Civile Valdarno Inferiore, Forestazione Usi Civici Agroambiente, Tutela della Natura e del Mare, Tutela riqualificazione valorizzazione del paesaggio ed Ente Terre Regionali Toscane;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario.

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un parco eolico con sette aerogeneratori ciascuno di potenza nominale massima prevista pari a 4,2 MW in disposizione lineare.

L'area oggetto d'intervento si estende per circa 2,5 km tra i comuni di Santa Luce e Chianni lungo la direzione Sud-Est/Nord-Ovest del crinale delle colline pisane che parte, a Sud-Est, da "Poggio di Ferro" in prossimità di Monte Vaso (Chianni) e termina presso il Monte Prunice.

L'area coinvolta dal progetto si trova a circa 4,5 km a Sud-Ovest del centro abitato di Chianni, a circa 2,5 km a Sud-Est del centro abitato di Santa Luce e a meno di 2 km ad Est dalla frazione di Pastina, nel Comune di Santa Luce;

il progetto nasce come evoluzione di due soluzioni progettuali precedenti: il parco eolico "Poggio al Ceraso e il Macchione" e quello del parco eolico "Poggio alla Nebbia", che pur avendo già ottenuto una valutazione di compatibilità ambientale da parte della Regione Toscana non sono stati realizzati. La soluzione proposta prevede una riduzione del numero di aerogeneratori grazie all'impiego di macchine più potenti delle precedenti, ed un loro allontanamento dai centri abitati;

l'accesso esterno al sito eolico avviene dal tratto della Via Emilia, via Pisano-Livornese - SR206, attraverso la Strada provinciale delle Colline passando per Orciano Pisano fino alla Pieve di Santa Luce, senza alcuna modifica del tracciato stradale; il primo tratto di strada comunale conduce al bivio in località Il Crocino per immettersi nella strada vicinale delle Vignacce e di Pian del Pruno da cui si connette attraverso la pista, già adeguata, utilizzata per l'esistente Fattoria eolica Santa Luce, con la nuova pista che raggiunge il sito in oggetto, da adeguare in due punti allargando la sezione stradale a 5 m e sfalci di rami per consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto dei componenti;

in merito alla viabilità di accesso al parco, le caratteristiche minime dei viali di accesso interni al parco avranno dimensioni pari a 5 metri di larghezza, raggio minimo di curvatura di 30 metri, pendenza massima del 20% e uno strato superficiale di massiccio stabilizzato, salvo casi particolari in cui per pendenze eccessive sarà necessario un ulteriore trattamento superficiale sopra lo strato di massiccio, al di consentire il transito dei mezzi di trasporto dei componenti.

Per il trasporto degli aerogeneratori sul sito saranno utilizzate prevalentemente strade esistenti.

Gli aerogeneratori sono stati posizionati in radure ed in prossimità della viabilità esistente, in modo da limitare la costruzione di nuovi tratti di viabilità di collegamento tra il sistema viario e le piazzole di montaggio di ogni aerogeneratore.

Con questa soluzione risulta possibile far coincidere parte della superficie occupata dalle piazzole di montaggio con il tracciato della viabilità esistente, andando a ridurre notevolmente l'impatto sulla vegetazione esistente e la movimentazione di terreno.

La viabilità esistente in alcuni casi dovrà essere modificata al fine di consentirne l'accesso ai veicoli eccezionali. Pertanto sarà necessario modificare le curve, la pendenza, la larghezza, dotandole di un adeguato strato di massiccio stabilizzato.

I mezzi di trasporto individuati prevedono l'utilizzo del sistema denominato "blade-lifter" che garantisce la possibilità di trasportare le pale, che restano i componenti costituenti gli aerogeneratori di maggior lunghezza, anche su strade con raggi di curvatura planimetrici di appena 25 m, a fronte soltanto di una sfondatura dei rami degli alberi che in proiezione ricadono sulla sede stradale. Lungo la Strada Vicinale delle Vignacce, già adeguata durante la costruzione del parco eolico esistente di Santa Luce, saranno necessari due piccoli interventi di allargamento della carreggiata al fine di consentire il transito dei mezzi di trasporto.

La viabilità sarà dunque definita come:

- Viabilità extraparco: dalla "Fattoria Eolica di Santa Luce" all'arrivo al Parco Eolico "Vento di Luce";
- Viabilità Intraparco: che corre dal AG01 al AG03 nel Comune di Santa Luce e dalla AG04 alla AG07 nel Comune di Chianni;

per la realizzazione della cabina primaria, necessaria per l'immissione in rete dell'energia prodotta, è previsto l'utilizzo di un'area adiacente alla sottostazione elettrica già esistente in Località Collemontanino realizzata per il parco eolico "Fattoria Eolica di Santa Luce", che si trova a Nord del parco di progetto;

le piazzole di servizio per il montaggio degli aerogeneratori hanno dimensione di 30x60 m, ridotte a 20 x 20 m in fase di esercizio.

Saranno effettuate rimodellamenti del terreno, senza realizzare opere di retta e scarpate, con ripristini morfologici delle piazzole di cantiere.

In fase di cantiere è prevista la installazione, presso ciascun aerogeneratore, di piazzole ausiliarie destinate ai locali tecnici di cantiere, al ricovero dei mezzi operativi e area di rifornimento (che sarà temporaneamente impermeabilizzata a protezione di eventuali sversamenti), allo stoccaggio temporaneo del terreno di scotico da riutilizzare nei ripristini, oltre alla piazzola per installazione delle gru fisse. E' previsto un sistema di drenaggio del terreno su cui alloggiare le fondazioni e la regimazione delle acque meteoriche perimetralmente alle piazzole;

il cavidotto elettrico sarà totalmente interrato, raggiungendo la Sottostazione elettrica di Collemontanino, nel Comune di Casciana Terme-Lari dove sarà aggiunto un fabbricato dedicato;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l'intervento è interessato da aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*, la cui Disciplina d'uso è riportata all'art.12 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. Il vincolo riguarda le aree delle piazzole del sito eolico e le modifiche alla viabilità.

l'area della sottostazione elettrica non è interessata dal vincolo boschivo;

gli aerogeneratori, la sottostazione elettrica ed il cavidotto ricadono in area tutelata dal vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 39/2000;

sono interessati dal passaggio dei cavi anche dei corsi di acqua rientranti nel reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R.T. n. 79/2012;

la sottostazione elettrica ricade secondo le indagini geologiche di supporto al Piano Strutturale del Comune di Casciana Terme-Lari per la in Pericolosità Geologica Media G2 e Classe di Vulnerabilità Idrogeologica Irrilevante 1;

secondo il piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale (PGRA), l'impianto non ricade in aree a pericolosità da alluvione; secondo il piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini Toscana Costa e Fiume Arno l'impianto interessa zone a pericolosità geomorfologica media ed alta, in particolare gli aerogeneratori 01, 02, 03, 04, 05 risultano ricadere in pericolosità media e gli aerogeneratori 06 e 07 in pericolosità elevata. Le osservazioni svolte in sito non hanno evidenziato a riguardo indicatori cinematici che evidenzino fenomeni di dissesto. Tale constatazione è confermata dalla carta della vulnerabilità del Comune di Chianni che inserisce le tre torri in settori a vulnerabilità medio - bassa;

non interessa direttamente aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000, siti proposti o siti di interesse regionale e si colloca a circa 4,6 Km dalla ZSC Lago di Santa Luce (cod Natura 2000 IT 5170009) e dalla Riserva naturale Lago di Santa Luce. Nel corso del procedimento il proponente ha presentato specifico Studio di Incidenza;

dal Piano di Zonizzazione Acustica in vigore presso il Comune di Chianni e di Santa Luce, le aree interessate dal progetto risultano ricadere zona III "area di tipo misto" per l'aerogeneratore 04, ed zona II "aree di tipo residenziale" per gli aerogeneratori 01, 02, 03, 05, 06 e 07. I ricettori R5 ed R6 risultano ricadere in zona II "area di tipo residenziale", mentre i ricettori R1, R2, R3, R4 e R7 risultano in zona III "area di tipo misto";

la vita utile dell'impianto è stimata intorno a 20-25 anni, superati i quali sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per recuperare la totale funzionalità ed efficienza oppure lo smantellamento del parco. Il proponente ha presentato un piano di dismissione che prevede la rimozione dell'infrastruttura e delle opere principali, il riciclo e smaltimento dei materiali ed il ripristino dei luoghi;

la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto, in fase di costruzione, esercizio e dismissione, ha individuato i possibili impatti e le relative misure di mitigazione; ha preso in esame le alternative. Ha tenuto conto degli aspetti socio economici relativi alla realizzazione ed esercizio del progetto; ha preso in esame il cumulo con altri progetti;

Dato atto che, con riferimento ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

il Comune di Chianni nel contributo del 10/7/2020 (sulla documentazione iniziale) ha richiesto integrazioni in merito all'impatto visivo dell'impianto, dettagli sui livelli di emissioni sonore che l'impianto produrrà e formulato alcune raccomandazioni. Il Comune non ha espresso alcun contributo circa la documentazione integrativa e di chiarimento;

il Comune di Santa Luce nel contributo del 8/6/2020 (sulla documentazione iniziale) chiede un approfondimento sulla viabilità dalle frazioni di Pomaia e Pastina ed esprime un orientamento favorevole con prescrizioni. Il Comune non ha espresso alcun contributo circa la documentazione integrativa e di chiarimento;

il Comune di Casciana Terme-Lari nel contributo del 9/6/2020 (sulla documentazione iniziale) richiede l'estensione degli studi in merito alle componenti flora, fauna ed ecosistemi, paesaggio e rumore, anche alle opere ricadenti nel proprio territorio comunale ed evidenzia alcune criticità dovute al passaggio del cavidotto lungo la strada Vicinale di Sarceta, chiedendo approfondimenti in merito.

Nel contributo del 24/12/2020 (sulla documentazione integrativa), il Comune, preso atto delle modifiche apportate al tracciato del cavidotto che verrebbe fatto passare lungo la strada vicinale Acquabona Chiuse, evidenzia analoghe criticità. Il Comune richiede fotoinserti della sottostazione elettrica, elaborati di dettaglio relativi alla dismissione dei manufatti nel proprio territorio (sottostazione e cavidotto), e verifiche circa la possibilità di diversa ubicazione del cavidotto e modalità di scavo e riempimento per preservare l'attuale consistenza del corpo stradale esistente e sulle modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria delle viabilità vicinali. Il Comune conclude richiedendo l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale;

il Comune di Crespina-Lorenzana, nel contributo del 23/6/2020 (sulla documentazione iniziale) evidenzia che gli elaborati presentati non prendono in considerazione l'impatto ambientale-paesaggistico dei nuclei storici di Crespina e Lorenzana, già ampiamente compromessi negativamente dall'impianto esistente, e che il progetto non è conforme al PIT ed al PTC. Nel contributo del 17/12/2020 (sulla documentazione integrativa), il Comune esprime una posizione contraria al progetto poiché non garantisce la non alterazione e la godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale, ed il progetto interferisce e limita le visuali panoramiche storiche;

il Comune di Montecatini Val di Cecina, nel contributo del 10/4/2020 (sulla documentazione iniziale) esprime un orientamento favorevole al progetto;

la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno, nel contributo del 25/6/2020 (sulla documentazione iniziale) sottolinea come l'intervento risulti in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica, vedasi la disciplina d'uso del PIT PPT che nell'ambito n. 8 "Piana di Pisa, Livorno e Pontedera - Invarianti Strutturali", al punto 3.2 "Caratteri ecosistemici del paesaggio", evidenzia criticità legate tra l'altro alla realizzazione di nuovi impianti eolici ed esprime un orientamento sfavorevole. Sotto il profilo archeologico la Soprintendenza segnala alcune lacune nella documentazione presentata, suggerisce una modifica alla valutazione del rischio archeologico ed indica, nel caso di esclusione da VIA, alcune

prescrizioni. Nel contributo del 10/12/2020 (sulle integrazioni progettuali), la Soprintendenza, alla luce delle modifiche proposte al tracciato del cavidotto ed ai nuovi fotoinserimenti presentati, rileva che le soluzioni progettuali alternative prospettate, riguardanti soltanto parti accessorie dell'impianto, non modificano l'impatto paesaggistico, ribadisce che l'impianto è in contrasto con le prescrizioni dettate dalla scheda 8B del PIT-PPT e conferma pertanto l'orientamento negativo. In merito ai beni archeologici, esaminato l'aggiornamento della verifica preventiva di interesse archeologico, la Soprintendenza rileva che il proponente non ha modificato la valutazione del rischio archeologico, come suggerito nel precedente parere, e conferma, in caso di esclusione da VIA, le prescrizioni;

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale nel contributo del 12/5/2020 inquadra il progetto all'interno del PAI del bacino del Fiume Arno e del bacino Toscana Costa e propone alcune indicazioni;

il gestore Acque S.p.A., nel contributo del 15/4/2020 (sulla documentazione integrativa) non rileva particolari criticità o interferenze strutturali, e rimanda una più specifica e attenta valutazione tecnica in fase progettuale più avanzata, nel caso emerga la necessità di acquisizione di specifico parere da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato;

il gestore ASA Servizi Ambientali S.p.A. nel contributo del 9/6/2020 (sulla documentazione iniziale) esprime un orientamento favorevole nonché una specifica indicazione per il proponente;

L'Azienda USL Toscana Nord-Ovest nel contributo del 25/6/2020 (sulla documentazione iniziale), non rileva criticità sotto il profilo sanitario;

ARPAT nel contributo del 18/5/2020 (sulla documentazione iniziale) richiede integrazioni in merito all'impatto acustico, al campo elettromagnetico ed alla stima delle emissioni in atmosfera evitate con la realizzazione del parco eolico. Nel contributo del 29/12/2020 (sulle integrazioni progettuali), preso atto delle integrazioni fornite, esprime un orientamento favorevole all'esclusione da VIA subordinato ad alcune prescrizioni;

il Settore Sismica nel contributo del 26/3/2020 (sulla documentazione iniziale) non ravvisa, in questa fase progettuale, particolari profili di competenza;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore nel contributo del 6/5/2020 richiede integrazioni al progetto in merito al percorso del cavidotto ed in particolare sugli attraversamenti previsti e sui dettagli di posa, ed alla localizzazione di un'area di frana nei pressi dell'AG7. Nel contributo del 23/12/2020 (sulle integrazioni progettuali) ritiene che le integrazioni trasmesse siano esaustive ed a seguito degli approfondimenti e modifiche introdotte comunica che non ravvisa più aspetti riconducibili a procedimenti di competenza;

il Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente nel contributo del 13/5/2020 (sulla documentazione iniziale) fornisce indicazioni per il rimboschimento compensativo, segnala che l'ente competente non è più la Provincia di Pisa ma l'Unione Montana Alta Val di Cecina e che alcune porzioni di territorio inerenti il progetto interessano beni del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e chiede alcune integrazioni al progetto. Nel contributo del 16/12/2020 (sulle integrazioni progettuali), preso atto che il proponente non ha disponibilità di terreni nudi da destinare al rimboschimento compensativo, formula specifiche indicazioni;

il Settore Tutela della Natura e del Mare nel contributo del 29/5/2020 (sulla documentazione iniziale) richiede ad integrazione una Valutazione appropriata, prevista dalla procedura di Valutazione di incidenza, di cui alla L.R. 30/2015, art. 88, sul Sito della Rete Natura 2000 ZSC "Lago di Santa Luce". Con nota del 18/12/2020, conseguente al deposito delle integrazioni, alla luce della valutazione appropriata elaborata dal proponente, trasmette gli esiti della valutazione di incidenza svolta dal Settore. Con nota prot.0045020 del 03/02/2021 il Settore accoglie parzialmente la richiesta del proponente di rimodulare una delle misure di mitigazione proposta nei precedenti contributi;

il Settore Servizi pubblici locali energia e inquinamenti nel contributo del 29/5/2020 (sulla documentazione iniziale) esprime un orientamento favorevole, ritenendo l'impianto in oggetto in linea con la programmazione

regionale in materia di energia e direttamente funzionale al perseguimento degli obiettivi energetici della programmazione regionale e nazionale;

il Settore Tutela riqualificazione valorizzazione del paesaggio nel contributo del 17/6/2020 (sulla documentazione iniziale) inquadra il progetto all'interno della disciplina del PIT e chiede alcune integrazioni in merito alla localizzazione delle aree sottoposte a taglio boschivo, alle modalità di attraversamento del Botro di Pietra da parte del cavidotto, un aggiornamento della relazione sull'Area di Intervisibilità Potenziale con ulteriori aree di notevole interesse pubblico e nuove fotosimulazioni. Nel contributo del 11/12/2020 (sulle integrazioni), preso atto delle integrazioni fornite dal proponente, il Settore non rileva contrasti tra il progetto proposto con le prescrizioni del PIT-PPR e formula una prescrizione finalizzata a rendere meno visibile l'impianto dal Lago di Santa Luce;

l'Ente Terre Regionali Toscane, nel contributo del 28/12/2020 (sulle integrazioni) localizza i tre aerogeneratori AG01, AG02 e AG03 e relative opere accessorie (viabilità) sul patrimonio indisponibile agricolo forestale della Regione Toscana (PAFR), per il quale ha la funzione di coordinamento nella gestione ed inquadra l'iter amministrativo necessario per la concessione di tale patrimonio.

Dato atto che il proponente con nota prot. 35554 del 28/01/2021 ha richiesto al Settore regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza un chiarimento circa le misure di mitigazione proposte nel documento valutativo del 18/12/2020 e che il Settore Tutela della Natura e del Mare con nota prot 0045020 del 03/02/2021 ha meglio dettagliato una delle mitigazioni previste;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Viste le osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione:

Osservazione n. 1 presentata in data 29/4/2020 da due cittadini proprietari di terreni interessati dal progetto, che esprimono contrarietà alla realizzazione dello stesso in ordine a due principali questioni:

1. un contenzioso in essere con la società F.E.R.A. Srl, accusata di aver occupato i terreni di loro proprietà per la posa in opera del cavidotto della "Fattoria eolica di Santa Luce", senza permesso o autorizzazione alcuna da parte dei legittimi proprietari;
2. la possibilità che la società F.E.R.A. Srl espropri i terreni di loro proprietà per la realizzazione del parco oggetto del presente procedimento.

In merito a tale osservazione il proponente ha controdedotto precisando che, per quanto concerne il primo punto, non intende entrare nel merito delle contese in essere che stanno seguendo il loro corso e sono trattate nelle sedi opportune. In merito al secondo punto segnala che, per l'iter di verifica di assoggettabilità non è necessaria la titolarità delle aree, ma, se in sede di Autorizzazione Unica dovesse presentarsi la necessità di utilizzare aree private, si riserva la facoltà di avviare la procedura di pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, poiché gli impianti di energia rinnovabile sono classificati come "opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti". Il proponente specifica inoltre il progetto presentato prevede che l'elettrodoto interrato verrà ubicato quasi completamente al di sotto della strada sterrata esistente e mappata su catastale, non andando ad interessare le proprietà degli osservanti;

Osservazione n. 2 presentata in data 2/7/2020 dalla Associazione Federcaccia Toscana, che esprime preoccupazione in merito a possibili impatti negativi del progetto sulla avifauna migratoria e sulla fauna selvatica, e la possibile compromissione e riduzione di territorio destinato alla caccia programmata, esprimendo pertanto una posizione sfavorevole alla realizzazione del progetto.

In merito a tale osservazione il proponente ha controdedotto precisando che, in fase di progettazione ha evitato di interessare direttamente i capanni di caccia presenti nel bosco di Santa Luce e che l'impianto non avrà ricadute ed effetti negativi sull'avifauna migratoria, alla luce degli studi condotti in fase progettuale, e che i vicini impianti eolici in funzione di Santa Luce e Monte Vitalba non hanno evidenziato sino ad oggi problematiche di questa natura. Il proponente evidenzia anche che, tra gli impianti di produzione di energia elettrica, l'energia eolica è tra quelle che richiedono una minore superficie per unità di energia finale annua, pertanto non si ravvede una riduzione di territorio destinato alla caccia programmata in relazione alla realizzazione del parco in esame.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori ed alle osservazioni pervenute:

in merito agli aspetti programmatici, ed in particolare al piano regionale in materia di energia – PAER, lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, coincidente con l'obiettivo A3, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del Piano Nazionale Energia e Clima 2020 (PNIEC), nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni “sicurezza energetica” e “ricerca, innovazione e competitività”.

L'impianto oggetto del presente procedimento risulta esterno alle “Aree non idonee agli Impianti Eolici”, individuate dal PAER nell'Allegato 1 alla scheda A3, al fine di contemperare la realizzazione degli impianti eolici e la tutela del territorio. Si ricorda inoltre che i criteri ivi contenuti sono ripresi nell'Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici” del PIT – Piano Paesaggistico.

L'impianto risulta direttamente funzionale al perseguimento dei target, in particolare in materia di decarbonizzazione e rinnovabili, della programmazione energetica nazionale e regionale e non emergono elementi di incompatibilità con il "PAER - parte energia".

L'impianto risulta inoltre fornire un contributo ragguardevole al perseguimento di tali obiettivi, avendo una produzione attesa stimata di circa 73.500 Mwh/anno.

E' da evidenziare infine che la produzione in questione è realizzata con un parco eolico dal numero di aerogeneratori ridotto, grazie all'impiego di aerogeneratori ad alta producibilità, ed è frutto di evoluzioni di soluzioni progettuali precedenti;

in merito agli aspetti progettuali, le aree relative agli aerogeneratori e relative piazzole di montaggio ricadono, per gli AG01-AG02-AG03 (in parte) su territorio demaniale regionale e per gli AG03 (in parte) ed AG04, AG05, AG06 e AG07 su terreni privati. L'area della sottostazione elettrica è già di proprietà F.E.R.A. S.r.l.;

in merito alla cantierizzazione dell'opera è previsto il funzionamento di un cantiere di base (avente superficie inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>), da installare lungo la viabilità sulla strada di accesso al futuro parco eolico, costituito da infrastrutture di alloggio e ricreazione per la forza lavoro insieme ad un settore per il parcheggio e la manutenzione dei mezzi. Tutta l'area del cantiere sarà livellata con stabilizzato di cava sul quale saranno posizionate le varie strutture. Le caratteristiche di permeabilità di tale fondo rende particolarmente vulnerabile l'area all'infiltrazione di contaminanti veicolati dalla lisciviazione di acque meteoriche, rendendo necessario limitare in queste aree la gestione di sostanze contaminanti. In zona parcheggio mezzi è prevista la realizzazione di una superficie impermeabilizzata con telo impermeabile sulla quale saranno effettuati i rifornimenti dei mezzi e le manutenzioni delle parti meccaniche e i cambi olii;

in merito alla componente atmosfera, l'impatto prodotto durante la fase di cantiere è dovuto principalmente alla sospensione di polveri realizzata in corrispondenza degli adeguamenti morfologici per la realizzazione delle piazzole di montaggio, la collocazione dei materiali per le fondazioni degli aerogeneratori, l'installazione delle apparecchiature, l'adeguamento della rete interna di viabilità, la posa del cavidotto interrato e la realizzazione della sottostazione elettrica.

Le emissioni di polveri avverranno prevalentemente durante la preparazione dell'area di cantiere, il proponente riporta che potranno essere dell'ordine di grandezza di circa 0,05-0,08 kg mq/mese.

Vengono proposte seguenti mitigazioni al fine di abbattere le emissioni prodotte in fase di cantiere:

- ridurre al minimo i tempi del cantiere, con efficienza di abbattimento stimata pari all'80 %;
- bagnare le strade e le gomme degli automezzi, con efficienza di abbattimento stimata pari al 50%;
- bagnare i cumuli di inerti, con efficienza di abbattimento stimata pari al 50%;
- fare viaggiare i camion a bassa velocità, con efficienza di abbattimento stimata pari al 20%;
- ottimizzare i trasporti, con efficienza di abbattimento stimata pari al 20%.

Durante la fase di esercizio non sono previsti impatti sulla qualità dell'aria, salvo quella che può derivare dall'occasionale transito di veicoli per realizzare le operazioni di manutenzione.

Il proponente ha valutato gli effetti benefici che l'esercizio dell'impianto avrà sulla componente atmosfera, in termini di emissioni evitate di gas a effetto serra, grazie all'uso di energia prodotta con fonti rinnovabili. Dalla stima, effettuata da ARPAT nel contributo del 29/12/2020, risulta che le emissioni di gas a effetto serra evitate ogni anno siano pari a circa:

- 21.969 tonnellate/anno di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>);
- 44 tonnellate/anno metano (CH<sub>4</sub>);

- 110 tonnellate/anno di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O);

in merito alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, il progetto risulta interessare i bacini idrografici Toscana Costa (per le opere ricadenti nei Comuni di Chianni e Santa Luce) e Arno (per le opere relative alla sottostazione elettrica e parte della linea elettrica ricadenti nel Comune di Casciana Terme-Lari).

La competente Autorità di Bacino ha rilevato:

- in riferimento al PGRA, che il progetto non ricade tra le aree a pericolosità da alluvione;
- in riferimento al PAI, che le zone interessate dal progetto dei nuovi sostegni per le torri e l'ampliamento della sottostazione elettrica risultano esterne alle aree a pericolosità da frana. Al riguardo comunica che il quadro conoscitivo del PAI nel territorio comunale di Santa Luce è stato oggetto di approfondimento da parte dell'Amministrazione Comunale, in sede di aggiornamento degli strumenti di governo del territorio, e che l'Autorità di Bacino ha espresso parere positivo in sede di Conferenza Operativa, in data 29 aprile 2020. Tale quadro conoscitivo costituisce, pertanto, il riferimento per l'inquadramento dell'intervento ai sensi del PAI;
- sempre in riferimento al PAI, nel comune di Santa Luce l'adeguamento 1 della viabilità esistente (allargamento della sede per passaggio mezzi pesanti) può interferire con un'area mappata in PF3 (elevata): l'eventuale interferenza dovrà essere valutata in fase progettuale successiva sulla base dell'entità dell'intervento; nel comune di Casciana Terme Lari sono presenti alcuni tratti di cavidotti interferenti con aree PF3 (elevata).

Nel corso del procedimento il competente Genio Civile ha richiesto l'esatta ubicazione dell'aerogeneratore n. 7 rispetto alla vicina area classificata a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e di frana P.F.4 del PAI Arno. Nelle integrazioni il proponente ha riportato che l'aerogeneratore AG07 risulta ricadere fuori da aree sottoposte a vincolo o individuate come "a rischio" dal punto di vista della tutela geomorfologica del territorio, trovandosi ad una distanza di circa 190 metri dall'area cartografata come PF4;

in merito alla componente terre e rocce da scavo l'intervento prevede sbancamenti per un totale pari a circa 46.457 m<sup>3</sup> di terre, da effettuarsi in parte in coltre ed in parte in roccia. Gli scavi per le piazzole avranno un fronte massimo di altezza pari a circa 12,5 m. Per quanto riguarda il cavidotto interrato, è previsto uno scavo di profondità media pari a 1,25 m e larghezza di circa 0,5 m. Le terre e rocce derivanti dagli scavi verranno completamente riutilizzate in loco per l'esecuzione dei riporti previsti dal progetto, che riguardano la realizzazione delle piazzole delle torri eoliche, il rinterro delle fondazioni e l'adeguamento della strada di accesso. Ai sensi del DPR 120/2017 dovrà essere effettuata la caratterizzazione qualitativa dei materiali oggetto di scavo. Il "Piano preliminare di riutilizzo *in situ* delle terre e rocce da scavo" riporta una proposta di caratterizzazione rappresentata da un campionamento per ogni piazzola, da effettuarsi con un carotaggio continuo, e il prelievo del campione alla profondità di 2 m.

Vista l'area interessata dal progetto, si ritiene condivisibile l'eliminazione dai parametri chimici di indagine di BTEX, IPA e PCB. Alcune specifiche sul campionamento da effettuare ai sensi del D.P.R. 120/2017 sono oggetto di specifica prescrizione;

in merito alla componente rumore, il proponente ha presentato uno studio acustico considerando tutti i ricettori nell'arco di 1 Km.

Riguardo alla fase di esercizio il proponente ha individuato come modello di aerogeneratore il Vestas V136 da 4,2 MW ed ha effettuato simulazioni teoriche di impatto acustico considerando due diverse tipologie di aerogeneratori appartenenti allo stesso modello: uno con pale seghettate (un particolare profilo del bordo d'uscita delle pale che ha lo scopo di ridurre l'emissione sonora) e uno con pale tradizionali. Risulta che il modello con pale seghettate ha emissione sonora di 3 dB(A) in meno del modello tradizionale.

Il proponente riporta che, qualora non si potesse procedere con l'installazione del modello dichiarato di aerogeneratore, verrà scelto un modello di uguale o inferiore potenza sonora.

A tale proposito è formulata una specifica prescrizione.

Considerando la condizione di propagazione sonora "sottovento", cioè quella più gravosa, tenendo conto del margine di incertezza associato alle simulazioni e ai dati di *input*, i risultati finali delle valutazioni di impatto acustico mostrano il sostanziale rispetto di tutti i limiti di legge (assoluti e differenziali, sia diurni che notturni) presso tutti i ricettori considerati, a parte il ricettore R6 – a nord del futuro impianto - per il quale in base alle ipotesi fatte è previsto un possibile lieve superamento del limite di emissione notturno inferiore a 1 dB(A). Per tale ricettore, il proponente indica che, qualora a seguito di apposite indagini strumentali *post operam* si dovesse verificare l'effettivo superamento previsto, verrà applicata durante il periodo notturno la

modalità di esercizio a rumorosità ridotta “*mode SO1*” per l’aerogeneratore AG01 più vicino al ricettore, in modo da produrre una rumorosità di almeno 1 dB(A) inferiore rispetto alla modalità standard.

Si rileva inoltre che per i ricettori R5 e R9, a sud-ovest dell’impianto, i valori differenziali di immissione notturni previsti sono molto prossimi al limite di legge. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

Riguardo alla fase di cantiere sono previste misure di controllo presso i ricettori più prossimi alle aree interessate dalle lavorazioni e dai transiti dei mezzi pesanti, al fine di verificare le previsioni incluse nello Studio Preliminare Ambientale. Il proponente ha inoltre dichiarato che, qualora in base a tale verifica le lavorazioni previste nella fase di cantiere dovessero condurre al superamento dei limiti previsti dalla normativa (o degli eventuali limiti in deroga ottenuti dopo la presentazione dell’apposita documentazione al Comune competente), saranno impiegati appositi dispositivi mobili di abbattimento delle emissioni sonore (barriere fonoassorbenti). Per le fasi di realizzazione delle piazzole e delle torri il proponente dichiara che sarà preso in considerazione il ricettore R6 in quanto potenzialmente più impattato mentre per le operazioni di transito dei mezzi verrà considerato il ricettore che si trova in Località Villa Magra.

Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione;

in merito al cavidotto interrato che collega il parco eolico con la stazione elettrica di Collemontanino, nella documentazione iniziale è stato previsto un tracciato di circa 4 km che avrebbe ripercorso la linea interrata dell’esistente impianto della Fattoria eolica di Santa Luce lungo la Strada Vicinale di Sarceta ed attraversato 11 corsi d’acqua.

Su tale tracciato nel corso dell’istruttoria sono emerse alcune criticità:

- il Comune di Casciana Terme-Lari ha sottolineato l’importanza della strada di Sarceta nelle attività forestali ed a livello paesaggistico e culturale quale itinerario escursionistico in un habitat naturale di particolare pregio, nonché quale viabilità di raggiungimento del Parco Eolico di Santa Luce. Il Comune ha evidenziato anche l’importanza storica e culturale della stessa, caratterizzata da una tipologia di massicciata che per ampi tratti si presenta con la classica struttura a selciato con la pietra in evidenza, posata a mano, così detta a “macadam”, evidenziando come uno scavo in trincea potrebbe comprometterne le caratteristiche originarie e la struttura fondante del corpo stradale e conseguentemente le condizioni di stabilità, consistenza, portanza per la sovrastante circolazione e regolare utilizzo ordinario;

- il Settore regionale competente per il paesaggio ha rilevato criticità legate all’attraversamento del cavidotto, in parallelo con il cavidotto esistente, del Borro di Pietra.

Alla luce delle suddette osservazioni il proponente ha presentato, in occasione delle integrazioni progettuali, una modifica al tracciato del cavidotto, spostandolo in parte lungo la strada vicinale di Acquabona, e riducendo il percorso a 2 km.

Il competente Genio Civile rileva che, nella seconda ipotesi di tracciato, sia presente un unico potenziale attraversamento (indicato come “Attraversamento n° 1” nella tavola) riferito ad un ramo appartenente ad un affluente del Botro La Fine. Tuttavia a seguito degli approfondimenti condotti ed in base a quanto riportato nella relazione integrativa si può ritenere che la suddetta interferenza possa essere eliminata ubicando la posa del nuovo cavo sul lato sinistro della carreggiata. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

Il Comune di Casciana Terme-Lari ha riscontrato analoghe criticità alla percorrenza della strada vicinale di Sarceta, tuttavia si ritiene che una riduzione della lunghezza del percorso del cavidotto e la riduzione degli attraversamenti dei corsi d’acqua da 11 (tra cui il Borro di Pietra) a 3, nessuno dei quali facenti parte del reticolo idrografico regionale, costituisca una ottimizzazione progettuale. In merito alle criticità evidenziate dal Comune di Casciana Terme-Lari è stata pertanto formulata una specifica prescrizione;

in merito alla componente paesaggio, con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR e dalla sovrapposizione del progetto con la cartografia del PIT-PPR, l’intervento risulta interessato da vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*, la cui Disciplina d’uso è riportata all’art.12 dell’Elaborato 8B del PIT/PPR.

Il vincolo riguarda le aree delle piazzole del sito eolico e le modifiche alla viabilità.

L’art. 19 della Disciplina dell’Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico del D.C.R. n.37 del 27/03/2015 riporta che “*gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all’art. 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente piano*”.

Le prescrizioni, di cui all’art. 12.3 della Disciplina del PIT-PPR sono:

*a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:*

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;(...)*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

*b - Non sono ammessi(...)*

*2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche."*

Si richiama inoltre, che all'interno dell'Area di Impatto Potenziale sono presenti le seguenti aree vincolate :

- area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, Aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del DM 91-1968, che interessa la Zona sita nel Comune di Casciana Terme comprendente le località di Poggio della Farnia, Colle Montanino, Parlascio e Ceppato. Rispetto alla disciplina del vincolo, si richiama la componente 4-elementi della percezione, che riguarda le visuali panoramiche 'da' e 'verso' dette aree;

- area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lettera f), I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Risulta interessato il Lago di Santa Luce, in quanto area protetta e Parco;

- area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lettera m), Zone di interesse archeologico, Scheda PI01- Comune di Santa Luce, Zona comprendente la necropoli etrusca in località "Le Lenze" da cui potrebbero essere visibili gli aerogeneratori incidendo sugli elementi della percezione, che riguardano le visuali panoramiche 'da' e 'verso' dette aree.

Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 8- Livorno-Pisa-Pontedera.

Per la Prima invariante strutturale, *I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*, il sito di impianto in cui sono posizionati i 7 aerogeneratori, le vie di accesso e collegamento all'interno del parco eolico, sono individuati nel morfotipo della *Collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri*; a tale sistema morfogenetico è riconosciuto il valore di *supporto di paesaggi naturali di valore* e la criticità di *alta produzione di deflussi e instabilità dei versanti*.

Per la Seconda Invariante Strutturale, *I caratteri ecosistemici del paesaggio*, il sito eolico è individuato all'interno del morfotipo di *Matrice forestale ad elevata connettività* , e il tratto di pista di collegamento al sito, in prossimità dell'AG01 ricade in un *Nucleo di connessione ed elementi forestali isolati*

A descrivere la struttura del paesaggio, l'Abaco delle invarianti descrive il morfotipo della Matrice forestale ad alta connettività in tal senso.

La matrice forestale a elevata connettività è rappresentata dalle formazioni forestali continue, o da aree forestali frammentate ma ad elevata densità nell'ecomosaico, caratterizzate da valori di idoneità intermedi.

La matrice forestale a elevata connettività è costituita soprattutto dai boschi di latifoglie termofile e di sclerofille, ciò in considerazione del loro maggiore sfruttamento antropico, e dai maggiori prelievi legnosi, rispetto ai boschi mesofili appenninici.(...)

Data la loro rilevanza in termini di superficie e il livello qualitativo comunque piuttosto buono, le matrici forestali assumono un significato strategico fondamentale per la riduzione della frammentazione ecologica a scala regionale. La matrice infatti, quando correttamente gestita, può rappresentare l'elemento di connessione principale tra i nodi della rete forestale, assicurando quindi la diffusione delle specie e dei patrimoni genetici. Il morfotipo del nucleo di connessione, possiede un grado di maturità maggiore rispetto alla matrice ad alta connettività, generalmente di superficie ridotta ed ha la funzione eco sistemica di stabilire anch'esso direttrici strategiche di connettività ecologica. Tra le criticità rilevate dall'Abaco riconosce al morfotipo quella di presentare in genere una scarsa qualità e maturità del soprassuolo forestale tale da limitarne l'idoneità per le specie forestali più esigenti. La loro frammentazione li espone fortemente al rischio di ingresso di specie aliene (in particolare la robinia), soprattutto nella Toscana centro-settentrionale. La forma di governo prevalente per questi soprassuoli (in gran parte quercini) è il ceduo semplice matricinato che porta, se applicato in modo troppo uniforme e poco attento alla salvaguardia delle specie accessorie e degli esemplari più vetusti, ad un impoverimento della biodiversità complessiva, favorendo anche l'ingresso della robinia.

La Relazione paesaggistica richiama una delle criticità legate alla matrice forestale individuata nella Scheda d'ambito, rappresentata dall'installazione e diffusione di impianti eolici nell'ambito, ma la risposta fornita dal proponente nelle integrazioni progettuali riferisce ad ambienti agro-silvo-pastorali, che non definiscono il territorio secondo quanto analizzato nel PIT-PPR. Secondo il proponente non costituisce criticità la realizzazione di un parco eolico nell'area collinare pisana, ma anzi un'opportunità contro l'abbandono degli ambienti agro-silvo pastorali.

Per ciò che attiene l'analisi condotta sulla intervisibilità ed effetti cumulativi con gli altri impianti realizzati nella zona tra il 2006 e il 2012, lungo il crinale tra Santa Luce e Riparbella, lungo circa 15 km, il numero delle torri visibili risulta di gran lunga inferiore rispetto all'alta visibilità degli impianti esistenti, che impegnano una linea di orizzonte sul crinale molto maggiore.

L'impianto risulta tuttavia maggiormente visibile dalla zona pianeggiante del Lago di Santa Luce e strade in prossimità, tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera b) (laghi) e f), Riserva naturale, in quanto si vede l'intero crinale del rilievo, con piena visibilità del nuovo impianto associato con quello della Fattoria eolica di Santa Luce e quello di Riparbella. Rispetto al bene di cui alla lettera f), si richiama la seguente prescrizione (art.11.3 della Disciplina dei Beni paesaggistici Elaborato 8B del PIT-PPR):

*a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:*

*(...)*

*6 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).*

In considerazione della tipologia di impianto, del numero di elementi da realizzare e delle caratteristiche del progetto, non si rilevano contrasti con prescrizioni del PIT-PPR.

In considerazione dei seguenti aspetti paesaggistici:

1) una significativa riduzione del patrimonio boscato in un'area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera g) DLgs 42/2004;

2) l'alterazione dello skyline con effetto cumulativo in relazione al Lago di Santa Luce, tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera f) DLgs 42/2004;

sono formulate specifiche raccomandazioni al fine del miglior inserimento dell'opera e per mitigarne gli effetti sul paesaggio.

Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, la competente Soprintendenza ha rilevato che il progetto proposto sia in contrasto con le prescrizioni dettate dalla scheda 8B, ed in particolare:

- punto 12.1 lettera "e" stabilisce di garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico - culturali ed estetico- percettivi;
- punto 12.2 lettera "b"3 prescrive di evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano livelli, qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico culturali ed estetico percettivi;

in merito ai beni archeologici, la Soprintendenza ha rilevato che per ciò che concerne le aree interessate dagli interventi per gli aerogeneratori 06 e 07, debba essere innalzato il rischio archeologico da medio ad alto.

A seguito di specifica richiesta il proponente ha integrato la documentazione aggiornando l'elaborato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", aggiungendo al censimento delle evidenze storico-archeologiche quanto riportato in BRUNI S., "La Valdera e le colline pisane inferiori: appunti per la storia del popolamento", tuttavia non risulta modificata la valutazione del rischio archeologico, con la quale la Soprintendenza non concorda, soprattutto per quanto concerne le aree interessate dagli aerogeneratori 06 e 07. Tali aspetti sono oggetto di specifica prescrizione;

in merito alle aree boscate interessate dall'intervento, per la realizzazione delle piste, delle piazzole di esercizio e ausiliarie e della adduzione alla sottostazione elettrica, è previsto il taglio di 47.695 mq di superficie boscata, per la quale non sarà effettuato rimboschimento compensativo per mancanza di spazi da destinare; il proponente propone pertanto un rimborso economico a risarcimento, come previsto dalla LR 39/2000, da versare all'Ente competente (Unione dei Comuni Val di Cecina).

La zona risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 39/2000. Si può tuttavia affermare, in rapporto ai fattori che regolano tale vincolo (regimazione delle acque, stabilità dei versanti e coperture vegetali) che l'intervento proposto risulta compatibile.

L'entità della superficie oggetto di trasformazione è stata calcolata su cartografia e non rilevata in bosco secondo le indicazioni della legge forestale. La cartografia, qualunque essa sia, ha valore meramente ricognitivo in quanto la superficie boscata deve essere misurata a piede d'albero. Tale aspetto è oggetto di specifica indicazione.

I tre aerogeneratori AG01, AG02 ed AG03 e le relative opere accessorie (viabilità) risultano ricadere all'interno del patrimonio indisponibile agricolo forestale della Regione Toscana (PAFR) gestito dall'Ente terre regionali di Toscana e la cui amministrazione è stata delegata, in forza della l.r. 39/2000, dalla Regione Toscana al Comune di Santa Luce.

L'amministrazione del PAFR è regolamentata dalla l.r. 39/2000 (legge forestale della Toscana), dalla l.r. 77/2004 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e dal suo regolamento di attuazione DPGR 61/R/2005.

L'utilizzazione e la coltivazione di tale patrimonio, che nella fattispecie è esteso complessivamente per 1.603,61 ettari costituenti il complesso "Bosco di Santa Luce", avviene in base alle previsioni di un piano di gestione che risulta scaduto ed in via di predisposizione da parte del Comune di Santa Luce. Le finalità di gestione di tale patrimonio pubblico sono individuate all'art. 27 della l.r.39/00, e per il perseguimento di tali finalità il Comune può rilasciare concessioni d'uso temporanee a favore di terzi, in base alla l.r.77/04 e dal suo regolamento di attuazione e a seguito di nulla osta di Ente Terre Regionali Toscane.

Gli interventi proposti modificano la destinazione d'uso dei beni e per essere realizzati necessiteranno, oltre che della loro previsione nel piano di gestione, della disponibilità da parte del proponente dei terreni che, se del caso, sarà regolamentata con apposita concessione, prevista dal piano di gestione o se questo non fosse vigente autorizzata dalla Giunta regionale.

Inoltre si dovranno determinare, oltre all'importo dell'eventuale canone per l'occupazione dei beni, anche i mancati redditi futuri derivanti dalla trasformazione delle aree dove saranno posizionate le turbine e realizzate le opere accessorie che, ad esempio, non produrranno più nel tempo massa legnosa.

Tali aspetti sono oggetto di specifiche indicazioni;

in merito alla componente elettromagnetismo non si rilevano criticità per nessuno dei due tracciati del cavidotto proposti e pertanto gli impianti in progetto del parco eolico "Vento di Luce" risultano conformi a quanto previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 ed avranno un impatto elettromagnetico trascurabile;

in merito alle due osservazioni pervenute, si condividono le controdeduzioni formulate dal proponente in occasione delle integrazioni, tenuto conto che una attiene ad aspetti civilistici dei rapporti tra la società proponente e due proprietari immobiliari, estranei agli aspetti ambientali di pertinenza della Verifica di Assoggettabilità. In merito alla seconda, relativa ai possibili impatti sulle rotte migratorie e sulla fauna del bosco di Santa Luce, è stata acquisita una specifica valutazione dal Settore regionale competente, che ha escluso potenziali incidenze negative;

Considerato altresì che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*);

per quanto riguarda le perplessità circa la compatibilità del progetto con il Piano Paesaggistico Regionale, sollevate dalla Sovrintendenza, il competente Settore regionale, in esito ad articolate e motivate argomentazioni, ha concluso ritenendo il progetto coerente con il suddetto piano;

per quanto attiene l'impatto visivo sui comuni limitrofi a quelli in cui ricadono le opere facenti parte del progetto in esame, quali Crespina-Lorenzana, si rileva che il proponente nelle integrazioni ha presentato

approfondimenti afferenti alla visibilità del parco eolico anche dal suddetto Comune, dando evidenza della non significatività dell'effetto visivo sui punti di vista facenti parte del territorio di Crespina-Lorenzana. In ogni caso occorre evidenziare che gli impianti eolici - per loro natura - sono caratterizzati da una certa visibilità in quanto costituiti da elementi sviluppati in verticale e posti in posizione dominante, al fine di potere sfruttare l'energia del vento. Pretendere impianti eolici non visibili significa impedirne ovunque la realizzazione;

in merito al rilievo del Comune di Casciana Terme-Lari circa la modifica della stazione elettrica esistente occorre rilevare che il collegamento dell'impianto in progetto con la rete elettrica nazionale deve necessariamente avvenire in corrispondenza della suddetta stazione. La modifica si ritiene non sia significativa in termini di impatti sull'ambiente, considerato che costituisce un modesto ampliamento di un sito già destinato ad impianti tecnologici. Tuttavia si ritiene opportuno prevedere misure di corretto inserimento sul territorio di tale ampliamento.

Per quanto riguarda le preoccupazioni del Comune circa il tracciato del cavidotto lungo una viabilità selciata, si ritiene:

che il tracciato presentato con la documentazione integrativa sia migliorativo rispetto a quello presentato all'avvio del procedimento;

che tuttavia il proponente, dopo la posa del cavidotto, debba procedere ad un accurato ripristino del selciato stradale e farsi carico della manutenzione ordinaria del medesimo per la durata della vita utile dell'impianto eolico;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015, gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 ZSC "Lago di Santa Luce, contenuti nei documenti valutativi del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare del 18/12/2020 n.00445409 e del 3/2/2021 n.0045020;

Dato atto che le conclusioni della valutazione di incidenza, come risultanti dal suddetto documento, sono le seguenti:

*"In considerazione del fatto che l'area interessata dal progetto di realizzazione dei 7 aerogeneratori si colloca nelle vicinanze dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC "Lago di Santa Luce", si ritiene che le informazioni fornite permettano all'autorità competente di concludere che il progetto proposto non risulta in contrasto con gli obiettivi di conservazione del Sito (stabiliti nella D.G.R. 644/2004) e con le misure contenute nella D.G.R. 1223/2015 (misure di conservazione per i SIC toscani).*

*1) Pertanto ai fini del procedimento previsto dall'art. 88 della L.R. 30/2015, esprime la seguente valutazione: sulla base delle informazioni fornite è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative.*

*2) Ai fini del rilascio del parere di competenza del Settore nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e nello specifico in merito alle competenze della Regione in merito alla conservazione e riqualificazione del patrimonio naturalistico - ambientale (art.1 L.R. 30/2015), con particolare riferimento al Sistema regionale delle aree protette (art. 2 L.R. 30/2015), alla Rete Natura 2000 (art. 5 L.R. 30/2015) ed alle aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana (artt. 7 e 75 L.R. 30/2015) siano attuate le seguenti azioni di mitigazione:*

*- riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, dal tramonto fino all'alba, nei mesi di agosto e settembre. La prescrizione accoglie quanto espressamente indicato dalle "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici", redatte e pubblicate dalla Regione Toscana nel 2013 in linea con l'interpretazione ufficiale dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, preparata nel 2000 dalla Commissione Europea, D.G. Ambiente;*

*- recinzione delle piazzole dei generatori, per evitare che la presenza di deiezioni animali e degli insetti ad esse legati attragga rapaci (diurni e notturni), passeriformi e chiroterteri;*

*- nell'ambito degli interventi di ripristino e di rinaturalizzazione in fase di costruzione dell'impianto, è necessaria la messa a dimora di arbusti o alberature di specie autoctone al fine di evitare che i rapaci e i chiroterteri utilizzino come area di caccia l'area di impianto;*

*- interventi per mantenere lo stato di conservazione delle emergenze naturalistiche nell'area vasta quali:*

*• creazione di n. 3 corpi d'acqua di almeno 0,1 ha , collegati a fonti di approvvigionamento idrico al fine di assicurare una costante presenza di acqua durante tutto l'anno, utili per alimentazione e riproduzione della*

fauna, posizionati ad una distanza minima dalle pale eoliche per evitare frequentazioni dei siti di installazione degli aerogeneratori;

- *posizionamento di nidi artificiali (cassette-nido, piattaforme, zattere galleggianti, nidi a tunnel) e ambienti rifugio in genere) a favore di alcune specie di uccelli e/o chiroterteri da applicare in alberi, rocce e altre stazioni, ad una certa distanza dall'impianto (generalmente oltre il km).*

*Tali strutture dovrebbero offrire sia rifugio per scopi di conservazione sia divenire efficaci punti di monitoraggio nel controllo degli effetti sul territorio delle opere.*

*- il piano di monitoraggio post operam, oltre a quanto già indicato nello Studio di incidenza proposto, dovrà prevedere, per ciascuna torre:*

- *l'esame dell'area da perlustrare intorno a ciascuna torre, correlata alla distanza massima di caduta di un animale ferito, calcolata secondo le maggiori variabili coinvolte (altezza e direzione dell'urto, morfologia del terreno, gravità del colpo ricevuto, grado di copertura arborea, ecc);*

- *percorsi previsti per le perlustrazioni, metodi, frequenze e tempi di ricerca previsti;*

- *i valori soglia specifici di animali morti oltre i quali ciascun aerogeneratore verrà bloccato, in concomitanza di persistenti trends negativi a livello di popolazioni locali, o regionali, o nazionali della corrispondente specie;*

- *la durata del monitoraggio dovrà protrarsi per tutto il corso di attività dell'impianto, e dovrà fare riferimento alle stesse specie considerate nel monitoraggio ante operam ed estendersi (in modo differenziato per gruppi di specie) fino a 10 Km all'intorno dell'impianto;*

- *ulteriori misure mitigative da assumere nel caso in cui il monitoraggio post operam (ai fini della VIA) riscontri poliennali andamenti demografici negativi delle specie monitorate, in particolare nel caso in cui tali andamenti risultino in controtendenza rispetto ai rispettivi trends regionali o nazionali:*

*- infine, considerato che il progetto di realizzazione dei 7 aerogeneratori si colloca in stretta connessione con "Aree di collegamento ecologico funzionale", si rende necessario la puntuale e completa implementazione e realizzazione di azioni ed interventi di ingegneria naturalistica volte a ripristinare tutte le aree sottoposte a movimenti terra, scavi e a modifiche delle dotazioni ecologiche del territorio rurale, quali siepi, filari, alberi isolati o in gruppo, fossi e canali, zone umide, terrazzamenti esistenti."*

e che, in merito alla richiesta del proponente formulata con nota n.0035554 in data 28/01/2021:

*" si accoglie parzialmente la richiesta, riformulando la prescrizione nel modo seguente:*

*- riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, dell'attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l'alba, nei mesi di agosto e settembre.*

*La prescrizione accoglie quanto espressamente indicato dalle "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici", redatte e pubblicate dalla Regione Toscana nel 2013 in linea con l'interpretazione ufficiale dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, pubblicata nel 2000 dalla Commissione Europea, D.G. Ambiente."*

Rilevato che le condizioni (prescrizioni) in materia di valutazione di incidenza, indicate nei suddetti documenti valutativi, saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini dell'autorizzazione unica energetica, di cui all'art.12 del d.lgs.387/2003, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione deve:

a) individuare il modello di aerogeneratore che sarà installato in modo tale che sia caratterizzato da analoga o inferiore potenza sonora rispetto al modello utilizzato nelle valutazioni di impatto acustico (Vestas V136 da 4,2 MW con pale con il profilo del bordo di uscita seghettato), agli atti del presente procedimento;

b) prevedere per i ricettori acustici R5 ed R9 una campagna di verifica strumentale *post operam* dei livelli di rumore prodotti dall'impianto a pieno regime, nella quale sia previsto che entro sei mesi dalla messa in esercizio a regime dell'impianto, venga controllato il rispetto dei limiti normativi di acustica ambientale presso tutti i ricettori individuati, attraverso apposite campagne di misura in campo. Le verifiche strumentali dovranno essere eseguite, nel periodo diurno e nel periodo notturno, con lo scopo di individuare i periodi di massima emissione sonora degli aerogeneratori e di minimo rumore residuo presso i ricettori. La relazione con la descrizione delle misure e dei risultati ottenuti dovrà essere inviata tempestivamente agli organi di controllo;

c) il proponente, sulla base di un rilievo fotografico di dettaglio sullo stato attuale della pavimentazione della viabilità vicinale interessata dal cavidotto (strada vicinale di Acquabona) deve prevedere specifiche modalità di accurato ripristino del selciato dopo la posa del cavidotto. A tale proposito il proponente deve presentare un programma di manutenzione ordinaria – a proprio carico - della strada vicinale interessata dal cavidotto, per il periodo della vita utile dell'impianto eolico in progetto;

d) prevedere l'attraversamento n. 1, relativo al ramo appartenente ad un affluente del Botro La Fine, ubicando il cavidotto sul lato sinistro della carreggiata;

e) prevedere interventi di inserimento vegetazionale dell'ampliamento dell'esistente stazione elettrica, tramite fascia arborea ed arbustiva, la quale dovrà raccordarsi con la vegetazione circostante e ottimizzare l'inserimento paesaggistico dell'ampliamento previsto. Sono fatte salve le esigenze di tutela degli apparati elettrici e le esigenze di prevenzione incendi;

f) presentare un elaborato in cui si mettano in evidenza le modalità con cui saranno attuate la dismissione e la rimozione del cavidotto e dell'ampliamento della stazione elettrica, al termine della vita utile dell'impianto eolico; sono fatte salve eventuali future prescrizioni del gestore della rete elettrica, tese a mantenere in esercizio tali infrastrutture;

*(la presente prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT - per quanto riguarda le lettere a) e b), del Comune di Casciana Terme e del Comune di Santa Luce - per quanto riguarda la lettera c), del competente Genio Civile – per quanto riguarda la lettera d), del Settore regionale autorizzante – per quanto riguarda le lettere e) ed f); i suddetti Soggetti ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale)*

2. prima dell'avvio dei lavori:

a) ai sensi del D.P.R. 120/2017 deve essere presentata ad ARPAT la caratterizzazione qualitativa dei materiali oggetto di scavo; ai fini della caratterizzazione per il previsto riutilizzo delle terre e rocce da scavo il campione dovrà rappresentare l'intero spessore di 2 m e sarà quindi composto da un coacervo dell'intera carota prodotta. Analogamente per gli altri campioni da realizzare nell'area della sottostazione, degli interventi sulla viabilità e sullo scavo esplorativo del cavidotto il campione dovrà essere rappresentativo dell'intero volume di scavo escludendo campioni di tipo puntuale. Vista l'area interessata dal progetto, si ritiene condivisibile l'eliminazione dai parametri chimici di indagine di BTEX, IPA e PCB. Si ritiene tuttavia opportuno mantenere il parametro Idrocarburi C>12 per quanto riguarda i contaminanti organici;

b) presentare ad ARPAT, sulla base delle dotazioni e delle attrezzature della impresa esecutrice, un approfondimento acustico, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. n. 857/2013, che dettagli per le varie operazioni gli orari, le fasi operative, i tempi, le durate e i macchinari utilizzati, dimostri il rispetto dei limiti di acustica ambientale presso i ricettori più coinvolti ed indichi le possibili azioni o disposizioni operative che saranno poste in atto per la riduzione delle emissioni sonore. Si ricorda che, conseguentemente, il

proponente potrà presentare richiesta di autorizzazione in deroga presso il Comune competente secondo quanto definito dagli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 e secondo gli indirizzi riportati nell'Allegato 4 dello stesso decreto;

c) dato atto che la competente Soprintendenza ha ritenuto necessario per tutte le attività di movimentazione terra l'assistenza archeologica, il proponente deve comunicare alla Soprintendenza il personale qualificato scelto per tale incarico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Inoltre il proponente deve comunicare alla competente Soprintendenza, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio dei lavori allo scopo di consentire a tale Ente sopralluoghi ispettivi di competenza. Si ricorda in ogni caso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la competente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

*[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT – per quanto riguarda i punti a) e b). Per quanto riguarda la lettera c), in applicazione della parte seconda del d.lgs. 42/2004, le competenze in materia di controllo archeologico sono in capo alla Soprintendenza. I suddetti Soggetti comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale]*

3. durante la fase di cantiere gli stoccaggi del materiale proveniente dagli scavi e in attesa del riutilizzo, oltre alla riduzione al minimo dei tempi di stazionamento, dovranno essere realizzati in aree opportunamente attrezzate ed ubicate al fine di attenuare al massimo gli effetti di lisciviazione da parte delle acque meteoriche e della produzione di polveri;

*(la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)*

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

al fine del miglior inserimento dell'opera e per mitigarne gli effetti sul paesaggio, di realizzare nuove piantumazioni in prossimità del lago di Santa Luce, da cui l'impianto è maggiormente visibile;

di coinvolgere il più possibile le aziende locali nelle attività economiche previste dal progetto in esame, sia in fase di costruzione che di esercizio;

con riferimento alla realizzazione della viabilità funzionale alla costruzione ed alla gestione dell'impianto, di operare in modo tale da ridurre al minimo l'impatto sul patrimonio floro-faunistico e sulla regimazione idraulica del territorio interessato salvaguardando anche la naturale funzione sociale del bosco di Santa Luce;

di programmare le attività di costruzione dell'impianto e dell'utilizzo della viabilità ordinaria per trasporto di materiali necessari per la fase di cantierizzazione tenendo conto delle attività turistico-ricettive in esercizio sul territorio nel periodo marzo-ottobre, al fine di non interferire con le attività fonte di reddito per le comunità locali;

al fine di un maggiore coinvolgimento partecipativo della popolazione dei comuni interessati dal progetto, di prevedere: programmi di sensibilizzazione verso le energie rinnovabili che tengano anche conto dell'esperienza del parco "Vento di Luce"; nonché la realizzazione di microimpianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici;

in linea generale, riguardo alla gestione dei cantieri, di adottare le buone pratiche ambientali contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (rev. Gennaio 2018)". Inoltre, in particolare, si ricorda:

- che gli stoccaggi di combustibile e olii lubrificanti dovranno essere realizzati con vasca per il contenimento di eventuali sversamenti. Si ricorda che, in caso di sversamento accidentale di liquidi inquinanti (combustibili, lubrificanti, ecc...) o presenza di percolati potenzialmente contaminati, devono essere attivate immediatamente tutte le procedure di messa in sicurezza in emergenza atte ad impedire la diffusione nell'ambiente del contaminante ed effettuata la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- quanto previsto dall'art. 40-ter del regolamento di cui D.P.G.R. n. 46/R/2008, in materia di corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere;
- quanto previsto dal paragrafo 6 dell'allegato 2 al vigente Piano regionale della qualità dell'aria (d.c.r n.72/2018), in materia di prevenzione della propagazione di polveri in fase di costruzione;

in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, di adottare le buone pratiche contenute nelle Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019), fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

prima dell'avvio dei lavori di farsi carico di un'adeguata fidejussione per ripristino successivo allo smantellamento dell'impianto e delle relative opere connesse, al termine del periodo previsto di attività;

in riferimento al Piano di Gestione Acque del distretto appennino settentrionale (PGA), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dal progetto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

i materiali legnosi di risulta derivanti dalle attività di realizzazione delle opere dovranno essere messi nella disponibilità del Comune di Santa Luce, che provvederà alla loro vendita;

prima dell'avvio dei lavori devono essere risolte le interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi quelli facenti parte del Servizio Idrico Integrato in gestione ad ASA Spa ed ACQUE Spa;

- il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è subordinato al versamento delle somme per il rimboschimento compensativo (Art 44 comma 6 LR 39/00: *“Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata”*);

La misurazione della superficie boscata oggetto di trasformazione dovrà essere effettuata, conteggiando le porzioni di bosco interessate dallo scavo delle trincee per la posa dei cavidotti e per la realizzazione della viabilità. L'entità della superficie oggetto di trasformazione deve essere rilevata in bosco secondo le indicazioni della legge forestale;

in merito alla porzione di territorio ricadente nel patrimonio indisponibile agricolo forestale della Regione Toscana (PAFR), il proponente deve ottenere specifica concessione dal Comune di Santa Luce in base alla LR 77/2004 e dal suo regolamento di attuazione, a seguito di nulla osta da parte dell'Ente Terre Regionali Toscane. L'atto di concessione conterrà le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo- forestale e prevederà, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto del concessionario, le assicurazioni, le cauzioni per il rispetto delle condizioni e per le spese di ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario. Si ricorda inoltre che le concessioni che modificano la destinazione d'uso del bene sono espressamente previste dal

piano di gestione; qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

ai fini dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, deve essere data evidenza che le modalità di realizzazione delle opere (parte della viabilità e parte del cavidotto) interferenti con le aree classificate dal Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) a pericolosità PF3 (pericolosità elevata) adotteranno accorgimenti costruttivi tesi a garantire la stabilità del versante ed la regimazione delle acque in coerenza con quanto indicato agli articoli 11 (PAI Arno) e 14 (PAI Toscana Costa) della normativa di piano vigente, nonché con quanto previsto dalla l.r. 39/2000 e dal regolamento d.p.g.r. 48R/2003, in materia di vincolo idrogeologico;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, nonché in quota ed in aree a pericolosità idraulica e da frana. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione del parco eolico "Vento di Luce" della potenza di 29,4 MW, nei comuni di Chianni, Santa Luce e Casciana Terme – Lari (PI), connesso alla rete nazionale, proposto da Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (sede legale: Piazza Cavour 7, Milano; partita IVA: 13393960151), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul seguente sito della rete Sito Natura 2000 ZSC "Lago di Santa Luce", esiti contenuti nei documenti valutativo acquisiti dal competente Settore regionale (prot.0445409 del 18/12/2020 e prot. 0045020 del 03/02/2021) e dato altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle condizioni (prescrizioni) ivi indicate, che saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni settoriali, dal parte del competente Settore regionale;

4) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. e di trasmettere al medesimo gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 ZSC "Lago di Santa Luce" recati dai documenti del competente Settore regionale del 18/12/2020 n. 445409 e del 3/2/2021 n. 0445409;

7) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**